

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — PJ / Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio dei monopoli per la Toscana, Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Causa C-452/20) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2014/40/UE – Articolo 23, paragrafo 3 – Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo – Divieto di vendere prodotti del tabacco ai minori – Regime sanzionatorio – Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive – Obbligo, per i venditori di prodotti del tabacco, di verificare l'età dell'acquirente all'atto della vendita di tali prodotti – Sanzione pecuniaria – Esercizio dell'attività di rivendita di tabacchi – Sospensione della licenza all'esercizio dell'attività per un periodo di quindici giorni – Principio di proporzionalità – Principio di precauzione)

(2022/C 165/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: PJ

Convenuti: Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio dei monopoli per la Toscana, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dispositivo

Il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che, per il caso di prima violazione del divieto di vendere prodotti del tabacco ai minori, prevede a carico dell'operatore economico che sia incorso in tale violazione, oltre all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione per un periodo di quindici giorni della licenza all'esercizio dell'attività di rivendita di tali prodotti, purché detta normativa non ecceda i limiti di quanto è appropriato e necessario alla realizzazione dell'obiettivo di proteggere la salute umana e di ridurre, in particolare, la diffusione del fumo tra i giovani.

⁽¹⁾ GU C 423 del 7.12.2020.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Namur-Est Environnement ASBL / Région wallonne

(Causa C-463/20) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali – Articolazione tra la procedura di valutazione e di autorizzazione di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/92/UE e una procedura nazionale di deroga alle misure di protezione delle specie previste dalla direttiva 92/43/CEE – Nozione di «autorizzazione» – Processo decisionale complesso – Obbligo di valutazione – Ambito di applicazione ratione materiae – Fase procedurale in cui deve essere garantita la partecipazione del pubblico al processo decisionale)

(2022/C 165/15)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Namur-Est Environnement ASBL

Resistente: Région wallonne

Dispositivo

- 1) La direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere interpretata nel senso che una decisione adottata in forza dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che autorizza un committente a derogare alle misure applicabili in materia di protezione delle specie, per realizzare un progetto, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92, rientra nel processo di autorizzazione di tale progetto, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva, nel caso in cui, da un lato, la realizzazione di detto progetto non possa intervenire senza che il committente abbia ottenuto tale decisione e, dall'altro, l'autorità competente ad autorizzare un tale progetto mantenga la possibilità di valutarne l'impatto ambientale in maniera più rigorosa di quanto sia stato fatto nella decisione.
- 2) La direttiva 2011/92 deve essere interpretata, tenuto conto in particolare dei suoi articoli 6 e 8, nel senso che l'adozione di una decisione preliminare che autorizza un committente a derogare alle misure applicabili in materia di protezione delle specie, per realizzare un progetto, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, non deve essere necessariamente preceduta da una partecipazione del pubblico, purché tale partecipazione sia garantita in maniera effettiva prima dell'adozione della decisione che l'autorità competente deve prendere per l'eventuale autorizzazione di tale progetto.

(¹) GU C 9 dell'11.1.2021.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — XXXX/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Causa C-483/20) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) – Inammissibilità di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo che ha ottenuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro, mentre il figlio minore di tale cittadino, beneficiario dello status di protezione sussidiaria, soggiorna nel primo Stato membro – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 7 – Diritto al rispetto della vita familiare – Articolo 24 – Interesse superiore del minore – Assenza di violazione degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali a motivo dell'inammissibilità della domanda di protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 23, paragrafo 2 – Obbligo per gli Stati membri di provvedere al mantenimento dell'unità del nucleo familiare dei beneficiari di protezione internazionale)

(2022/C 165/16)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: XXXX

Resistente: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides